



COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA

PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

REGOLAMENTO I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 107 del 29/12/1995

Art. 1

Obiettivi dei servizi socio assistenziali

Il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi del D.P.R. n.616 del 1977 e delle leggi regionali disciplinanti l'assetto dei servizi socio assistenziali, svolge compiti di organizzazione e di gestione dei servizi avendo di mira i seguenti obiettivi fondamentali:

- a. prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazioni degli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
- b. garantire il diritto dei soggetti a vivere nelle proprie famiglie e nelle proprie comunità locali;
- c. assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzando l'eguaglianza di trattamento ed il rispetto della specificità delle esigenze e consentendo congrui diritti per gli utenti;
- d. recuperare i soggetti socialmente disadattati o affetti da minorazioni psicofisiche e sensoriali favorendone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
- e. sostenere la famiglia, garantire la maternità, tutelare l'infanzia ed i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione.
- f. promuovere e attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita.

Art. 2

Aree di attività

I servizi sociali ineriscono alle seguenti aree di attività:

- a. interventi di prevenzione e promozione sociale;
- b. interventi di sostegno alle persone ed alle famiglie;
- c. interventi sostitutivi della famiglia o alternativi ad essa.

Art. 3

Interventi

L'assistenza sociale si articola nei sotto elencati interventi:

- a. prevenzione;
- b. formazione sociale;
- c. informazione e segretariato sociale;
- d. assistenza alla maternità ed all'infanzia;
- e. tutela psico affettiva dei minori ricoverati nei periodi ospedalieri;
- f. sostegno ed integrazione sociale dei cittadini soggetti a rischio di emarginazione;
- g. formazione, sostegno ed integrazione sociale degli anziani;
- h. assistenza economica;
- i. emergenze e pronto intervento e sgravio fiscale in base al reddito dei tributi comunali;
- l. intervento socio assistenziale a favore dei minori;
- n. ogni altra prestazione atta a rispondere ai bisogni.

Art. 4

Servizi disciplinati

Il presente regolamento per l'organizzazione e la gestione dei servizi socio assistenziali, disciplina:

- la tipologia e le modalità di erogazione dei servizi e delle prestazioni;
- le modalità istruttorie necessarie alla erogazione dei servizi e delle prestazioni;
- i soggetti destinatari degli interventi o legittimati a richiederli;

- le modalità relative all'accertamento delle condizioni e dei requisiti degli utenti nonché l'individuazione degli uffici competenti;
- la durata massima delle prestazioni e degli interventi d'urgenza e relative procedure; le modalità del concorso degli utenti al costo dei servizi;
- le modalità e le forme di partecipazione dei cittadini e degli utenti alla programmazione, verifica e controllo dei servizi;
- le caratteristiche organizzative e funzionali degli interventi socio assistenziali;
- le modalità e le procedure concernenti le integrazioni dei servizi socio assistenziali con altri servizi nel territorio e il coordinamento con le associazioni di volontariato.

Art. 5 Disponibilità dei servizi

I servizi sociali del Comune sono messi a disposizione dei cittadini che versino in stato di bisogno o siano venuti a trovarsi in situazioni di rischio da emarginazione.

Art. 6 Elementi delimitanti stato di bisogno

Lo stato di bisogno è delimitato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile per un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorché non ci siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedono, all'integrazione di tale reddito;
- incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso;
- esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b), a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione;
- sottoposizione di un soggetto a provvedimenti delle autorità giudiziaria che impongono o rendono necessari interventi e prestazioni socio assistenziali.

Gli elementi in base ai quali valutare lo stato di bisogno sono di competenza dell'Amministrazione Comunale che per la raccolta dei dati può utilizzare il servizio sociale. Possono essere predisposti anche modelli a stampa contenenti i riferimenti essenziali per l'accertamento dello stato di bisogno, quali:

- la composizione del nucleo familiare ;
- il reddito individuale;
- il reddito complessivo del reddito familiare;
- condizioni di salute del soggetto che possano compromettere l'attività lavorativa;
- lo stato patrimoniale del soggetto e del nucleo familiare o di parenti tenuti agli alimenti ai sensi di legge;

L'istruttoria dello stato di bisogno viene attivata, in genere a seguito di apposita istanza dell'interessato richiedente l'assistenza economica.

Art. 7 Commissione per esame domande

Le domande per la fruizione dei servizi sociali opportunamente istruite, vanno esaminate da apposita commissione nominata dalla Giunta municipale, ed è formata dai seguenti componenti:

1. Presidente - Capo Servizio Servizi Sociali;
2. Assistente sociale;
3. Un rappresentante del volontariato regolarmente iscritto;
4. Un anziano nominato dalle OO.SS.;
5. Un rappresentante delle Categorie protette.

Le decisioni adottate, opportunamente motivate, vanno portate a conoscenza dell'interessato con le indicazioni delle modalità da seguire per ottenere l'erogazione della prestazione assistenziale.

Art. 8 **Finanziamento dei servizi**

Il finanziamento dei singoli servizi sociali avviene in base alle disponibilità di bilancio con imputazione delle spese ai rispettivi capitoli di bilancio, e con riferimento agli appositi contributi erogati dalla Regione.

Art. 9 **Interventi di verifica dei servizi**

L'Amministrazione comunale dovrà disporre sistematici interventi di verifica della rispondenza dei servizi agli standard strutturali, organizzativi e tecnici stabiliti con i provvedimenti istitutivi dei singoli servizi. Verranno pure effettuati periodici controlli sulla persistenza delle condizioni in base alle quali sono stati disposti gli interventi assistenziali a favore dei singoli utenti.

Art. 10 **Informazioni e segretariato sociale**

Le attività di segretariato sociale sono volte a fornire ai cittadini informazioni e consulenza al fine di promuovere l'accesso ai servizi di assistenza ed a tutti gli altri nei quali si esplica la vita sociale organizzata e consentirne un corretto ed adeguato utilizzo.

Lo sviluppo e le qualificazioni dei servizi debbono essere rivolti in particolare modo ai soggetti esposti a rischi di emarginazione sociale e finalizzati alla promozione della persona, alla valorizzazione delle famiglie ed al miglioramento della qualità della vita.

Art. 11 **Assistenza economica**

L'assistenza economica consiste in sussidi in denaro o assegnazione di altri generi in natura; è disposta a favore del singolo o di nuclei familiari e può avere il carattere della continuità (quale integrazione di redditi insufficienti al soddisfacimento di bisogni fondamentali o per le esigenze personali di soggetti istituzionalizzati) o della straordinarietà (per occasionali situazioni di emergenza) o di specificità, (in quanto finalizzata ad esigenze e bisogni particolari della persona o della famiglia).

L'intervento economico può essere concesso contestualmente ad altre prestazioni e servizi assistenziali.

Gli interventi economici possono essere erogati anche per le seguenti iniziative:

- concessione di documenti di viaggio sui mezzi di trasporto pubblico urbano ed extra urbano;
- concessioni di facilitazioni per l'accesso a manifestazioni di carattere culturale, ricreativo, sportivo.

L'assistenza economica può essere erogata a favore dei cittadini che versino in stato di bisogno senza distinzione di sesso, né di condizioni personali o sociali con il solo limite delle risorse disponibili nel bilancio dell'Ente.

I destinatari delle prestazioni economiche sono tutti coloro che non si trovano in una condizione di autonomia di vita dal punto di vista economico.

La prestazione economica deve assicurare al soggetto di poter far fronte alle spese personali e di relazione sociale che consentano di condurre una vita ad un livello minimo di indipendenza e decoro.

Nel calcolo delle spese per il minimo vitale debbono essere necessariamente valutati i seguenti elementi:

- alimentazione
- abbigliamento
- igiene e sanità
- vita di relazione
- affitto

➤ riscaldamento.

1) Assistenza economica straordinaria

È un intervento economico "una tantum" rivolto a persone o a nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare una improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito ed il menage familiare, quali spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale, gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal S.S.N. o il venire meno un congiunto per morte, abbandono, carcere.

2) Criteri e misure della prestazione d'assistenza economica straordinaria

La prestazione economica "una tantum" va intesa come contributo per spese relative ad un particolare ed eccezionale stato di bisogno che il richiedente documenterà e il Servizio socio assistenziale verificherà successivamente.

La misura di detto contributo è commisurata alla situazione complessiva del richiedente (reddito e consumi, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria) che dovrà comunque trovarsi nelle condizioni di assistibilità.

In ogni caso il sussidio non potrà superare il 70% della spesa sostenuta e documentata, per un importo massimo di £ 1.000.000. Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possono ricevere eventuali sussidi continuativi per il mese di erogazione del contributo "una tantum".

Per fronteggiare esigenze particolari ed urgenti, il Sindaco o l'Assessore ai Servizi Sociali può disporre, su richiesta dell'interessato e su proposta motivata del Servizio socio assistenziale, l'erogazione di una somma di denaro entro il limite massimo di £ 300.000.

A tal fine viene istituito presso l'ufficio comunale un apposito fondo con un'anticipazione mensile massima di £ 1.000.000 da imputare sull'apposito capitolo del bilancio comunale. Ad esaurimento di detta somma mensile anticipata e comunque entro la fine di ciascun mese, l'economista trasmetterà apposito rendiconto al Servizio socio assistenziale che provvederà a far adottare dalla Giunta Municipale il relativo provvedimento di approvazione, disponendo il rimborso all'economista comunale.

3) Assistenza economica integrativa per nuclei con minori o anziani a rischio d'istituzionalizzazione.

È un intervento socio economico volto a consentire a minori ed anziani la permanenza nella propria famiglia o, comunque, in un altro idoneo nucleo familiare, evitando forme d'istituzionalizzazione impropria che determina notevoli e spesso irreversibili conseguenze.

Riconosciuta la famiglia quale nucleo fondamentale della società occorre sforzarsi di incoraggiarla, proteggerla e sostenerla anche con mezzi economici, a tal fine viene erogato un sussidio integrativo del reddito familiare.

4) Contributo economico per minori ed anziani ospiti di servizi residenziali.

L'ospitalità in servizi residenziali è disposta dopo aver esperito ogni tentativo di attuare forme assistenziali alternative quali l'home-care, il sostegno socioeconomico alla famiglia, l'affidamento ad altro idoneo nucleo familiare.

Le rette delle strutture residenziali per minori sono a carico parziale o totale dei parenti tenuti agli alimenti nei casi in cui questi non siano esonerati per motivi di reddito.

Nell'eventualità in cui i parenti possono contribuire solo parzialmente, l'Amministrazione Comunale integrerà con propri fondi.

Negli altri casi l'Amministrazione Comunale provvede alla corresponsione totale delle rette. Le rette delle strutture residenziali per anziani sono a carico degli stessi.

Qualora l'anziano, per mancanza di adeguati mezzi economici, non sia in grado di corrispondere per intero la retta di ospitalità, l'Amministrazione Comunale, dopo aver fatto concorrere alle spese i parenti tenuti agli alimenti, integrerà il rateo pensionistico nella misura dell'80%, mentre il restante 20% sarà lasciato all'anziano per spese personali.

5) Procedimento per la richiesta di prestazioni

La richiesta di prestazioni assistenziali deve essere presentata per iscritto su apposito modulo fornito dall'Ente. L'operatore sociale assicura la necessaria assistenza nella compilazione del modulo stesso. All'istanza deve essere allegata la documentazione ritenuta utile a chiarire particolari circostanze, la natura e l'entità del bisogno.

In particolare è richiesto:

- autocertificazione da cui risulti la composizione del nucleo familiare, la situazione reddituale ed il possesso di beni mobili e/o immobili;
- fotocopia della dichiarazione dei redditi ovvero mod. 101 o mod. 201 di ciascun componente.
- In caso di disoccupazione, certificato storico delle vicende lavorative rilasciato dall'ufficio di collocamento al lavoro (in caso di accettazione della domanda detto certificato dovrà essere ripresentato con periodicità bimestrale, pena la sospensione del beneficio);
- eventuali ricevute di affitto;
- ricevute di bollette Enel, Telecom, Gas dell'ultimo anno;
- ogni altro documento utile a comprovare quanto dichiarato nella domanda;
- eventuale altra documentazione richiesta.

La domanda, completa della documentazione descritta, va protocollata e riportata nell'apposito registro del servizio di assistenza economica il giorno stesso della presentazione. Nell'atto della presentazione dell'istanza il cittadino sarà informato così come precisato in calce all'istanza stessa, che in caso di dichiarazione mendace è soggetto alle sanzioni di cui all'art.496 del codice penale, e che è tenuto a comunicare ogni e qualsiasi variazione della condizione documentata entro e non oltre 30 giorni dal suo verificarsi.

Sarà inoltre comunicato all'interessato il nome del responsabile del procedimento e dell'eventuale sostituto nell'ipotesi di assenza o impedimento del responsabile.

6) Accertamento istruttorio

L'istruttoria, la valutazione e la proposta di intervento sono affidate all'operatore sociale addetto al servizio che, dopo una approfondita indagine sociale, segnalerà agli altri operatori l'esistenza di eventuali problematiche per cui è necessario attivare forme assistenziali diverse dalla prestazione economica.

La proposta di intervento economico dell'operatore sociale, una volta validata dal capo servizio competente sarà portata dall'assessore ai servizi sociali all'attenzione della Giunta Municipale.

7) Decisioni

L'organo decisionale è costituito dalla Giunta Municipale che decide con propria deliberazione entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

In caso di accoglimento della richiesta ne indica l'ammontare, la natura e la durata delle prestazioni. In caso di non accoglimento la domanda deve riportare le motivazioni del rigetto. L'elenco dei cittadini ammessi o esclusi dal beneficio, con l'indicazione del punteggio attribuito, e del relativo sussidio erogato, va affisso pubblicamente in apposita bacheca ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge 241/90 e dell'art.22 della legge 30/12/1991 n.412, entro 10 giorni dalla data di esecutività del provvedimento deliberativo.

8) Azione di rivalsa per sussidi indebiti

I cittadini che abbiano indebitamente riscosso i sussidi sulla base di dichiarazioni mendaci sono tenuti a rimborsare con effetto immediato ed in unica soluzione le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art.496 del codice penale per le dichiarazioni false.

Vanno altresì rimborsati all'Amministrazione comunale gli importi relativi ad interventi posti in essere nei confronti di cittadini che, privi di disponibilità economica al momento dell'erogazione del contributo, dovessero successivamente entrare in possesso di congrui mezzi economici. Per la eventuale restituzione coattiva l'Amministrazione si avvarrà della procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

9) Sussidi per integrazioni rette istituiti - precisazioni sulla parentela ed affinità al fine di individuare i familiari tenuti agli alimenti.

Parentela entro il sesto grado Parenti - gradi in linea retta:

1. i genitori ed il figlio
2. l'avo o l'ava ed il nipote
3. il bisavolo o la bisavola (bisnonni e il pronipote)
4. il trisavolo o la trisavola e il trinipote
5. il quartavolo e il figlio del trinipote
6. il quintavolo e il figlio del figlio del trinipote

Parenti in linea collaterali

1. fratelli e sorelle
2. lo zio e la zia ed il nipote da fratello o sorella
3. il prozio o la prozia
4. i secondi cugini (figli di un fratello)
5. i terzi cugini (cioè i figli di due fratelli)

Affinità entro il 4° grado

Gradi affini

1. i suoceri con i generi e le nuore il patrigno e la matrigna con i figliastri
2. i cognati
3. la moglie dello zio, il marito della zia, la moglie del nipote e il marito della nipote
4. la moglie del pronipote ed il marito della pronipote

10) Sussidi per integrazione rette istituiti limitazione all'intervento del Comune nell'integrazione delle rette (domicilio di soccorso).

Il domicilio di soccorso, ai termini dell'art.72 della legge 17/7/1980 n. 6972 è il titolo all'assistenza che il soggetto acquista verso il Comune di dimora abituale mediante:

- la dimora ultra biennale, senza notevoli interruzioni, nello stesso Comune;
- la nascita nel Comune, senza esame della sua legittimità quando manchi la dimora ultra biennale o non sia accertabile;
- il domicilio del Comune, al termine del codice civile per il cittadino nato all'estero.

Art. 12

Servizio soggiorni – vacanze

Il servizio ha lo scopo di consentire ad anziani, in discrete condizioni di salute, di usufruire di periodi di soggiorno climatico (montagna, mare, laghi ecc.) durante il periodo primavera, estate, autunno.

Il servizio può essere rivolto anche a favore di minori, quale momento integrativo del processo educativo.

I servizi per le vacanze di anziani e minori è teso a realizzare e consolidare processi di socializzazione, di riabilitazione fisica e psichica e a creare occasione di svago.

Ogni anno l'iniziativa dovrà essere convenientemente pubblicizzata mediante avvisi pubblici, nei quali dovranno essere chiaramente indicate le condizioni e i requisiti necessari per poter usufruire del servizio.

L'agevolazione del soggiorno vacanze a favore di anziani e minori è concessa entro determinati limiti di età e di reddito.

Per gli anziani l'età minima in genere è quella di 55 anni per le donne, e di 60 anni per gli uomini.

Per i minori l'età minima deve essere di anni 6, la massima di anni 18.

Per ogni persona sarà richiesto un contributo economico previsto per il servizio a domanda individuale.

Qualora non fosse possibile accogliere tutte le domande, potrà essere fatta una graduatoria, con privilegio per le persone più anziane, persone sole e a parità di condizioni per quelle che non hanno mai partecipato alle vacanze.

Le domande, da presentare preferibilmente su modello prestampato per facilitare la compilazione, dovranno essere accompagnate dalla seguente documentazione:

- stato di famiglia
- certificato medico attestante l'autosufficienza dell'anziano.

Art. 13

Inserimento occupazionale anziani

Al fine di evitare il rischio di emarginazione e il senso di frustrazione e di inutilità che spesso accompagna gli anziani dopo la messa in pensione, possono essere adottate iniziative tese a reinserire l'anziano stesso in modeste attività che servano ad occuparlo parzialmente durante la giornata dietro corrispettivo di modesti compensi.

Ogni anno l'iniziativa dovrà essere convenientemente pubblicizzata mediante avvisi pubblici, nei quali dovranno essere chiaramente indicate le condizioni e i requisiti necessari per poter usufruire del servizio; le attività da svolgere da parte degli anziani sono quelle di tipo sussidiario ad alcuni servizi comunali quali:

- la custodia di parchi e giardini;
- assistenza in Biblioteca e saloni per mostre;
- regolare il traffico all'uscita delle scuole elementari e medie;
- quale collaboratore della manutenzione verde cimiteriale;
- collaborazione stato civile.

L'intervento occupazionale non deve impegnare l'anziano oltre ragionevoli periodo di tempo giornaliero.

Il servizio viene disciplinato secondo l'allegato A al presente regolamento.

Art. 14

Assistenza domiciliare

1) Istituzione del servizio

Il Comune di San Ferdinando di Puglia, in conformità alla L.R. n. 49/81 istituisce e gestisce il Servizio di Assistenza Domiciliare.

2) Finalità

Il Servizio di Assistenza Domiciliare persegue il fine di:

- consentire al cittadino di conservare l'autonomia di vita nella propria abitazione e proprio ambiente familiare e sociale nei casi in cui venga a trovarsi nell'impossibilità di provvedere completamente a se stesso, senza poter contare sull'aiuto adeguato di familiari e/o parenti o venga a trovarsi in uno stato di necessità che comprometta la continuazione normale della propria vita familiare: favorire le dimissioni da ospedali o istituti;
- evitare ricoveri in istituti o spedalizzazioni qualora non siano strettamente indispensabili;
- promuovere l'autonomia delle famiglie a rischio di emarginazione e/o in situazioni problematiche;
- favorire l'integrazione e il collegamento fra i servizi sociosanitari in grado di concorrere all'autonomia della persona.

3) Destinatari del servizio

Possono usufruire del Servizio di Assistenza Domiciliare tutti i cittadini residenti, anziani e non, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo precedente indipendentemente dalle cause che le hanno determinate e, in particolare, coloro che:

- si trovino in stato di malattia o invalidità, che comporti la necessità di aiuto da parte di altre persone, per un periodo più o meno lungo;
- non dispongano di sufficiente assistenza familiare;

- vivano in famiglia ma con grave situazione di disagio;
- si trovino in particolari condizioni di bisogno temporaneo, tali da richiedere inserimenti presso comunità alloggio o case albergo, con i quali l'Amministrazione Comunale può stipulare convenzioni o accordi.

4) Organizzazione del servizio

L'organizzazione del servizio è di competenza del Servizio socio assistenziale, si articola e si sviluppa attraverso i suoi uffici e si avvale di personale:

- tecnico, per l'organizzazione e il coordinamento;
- amministrativo, per lo svolgimento delle procedure burocratiche ausiliario proprio o in convenzione, per lo svolgimento delle specifiche mansioni di assistenza domiciliare.

5) Funzioni del servizio socio assistenziale delle assistenti sociali

Al capo servizio socio assistenziale e alle assistenti sociali è affidata la progettazione del Servizio di Assistenza Domiciliare, in termini di tempi, distribuzione di compiti, allocazione di risorse, procedure di lavoro, modalità di raccordo con gli altri servizi nonché l'attivazione di un sistema informativo del servizio per la verifica degli interventi.

Le assistenti sociali coordinano il gruppo degli operatori nelle riunioni di programmazione e garantiscono la scadenza delle verifiche.

Il capo servizio è punto di riferimento nei rapporti con gli altri Enti e Servizi e le Associazioni di volontariato per coordinare la loro collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

Il capo servizio promuove, d'intesa con le assistenti sociali iniziative di formazione e di aggiornamento professionale con l'obiettivo di fornire agli operatori del Servizio Sociale di Base del Servizio Domiciliare, i supporti necessari.

6) Funzioni del personale

L'Assistente Sociale svolge i seguenti compiti:

- esprime parere obbligatorio ai fini dell'ammissione al servizio, sulla base dell'esame e della documentazione idonea a comprovare le condizioni effettive della persona e/o del nucleo familiare, ivi comprese le condizioni socio-ambientali ed abitative;
- previa visita domiciliare individua le modalità di intervento per ogni caso concordando con l'assistente domiciliare, l'utente, gli eventuali familiari e/o altre figure di supporto (educatore volontari ecc.) il programma d'intervento (modi, tempi e tipologie delle prestazioni, ruolo e compiti delle eventuali figure professionali appartenenti ad altri servizi);
- effettua periodiche visite al domicilio per la verifica del Programma di intervento;
- coordina gli interventi degli assistenti domiciliari per garantire lo svolgimento e la continuità del servizio;
- indice periodiche riunioni mensili del personale per l'analisi e la verifica degli interventi attuati e da attuare e Promuove occasioni di aggiornamento;
- accerta il regolare svolgimento del servizio, tiene i registri, gli archivi e la documentazione relativa ed esprime parere sulle richieste di ferie, permessi, ecc. del personale addetto all'assistenza domiciliare, valutate le esigenze del servizio;
- sottopone al Capo servizio le proposte utili al funzionamento del servizio e riferisce periodicamente sull'andamento generale;
- tiene i rapporti con i servizi sanitari, assistenziali ed educativi sollecitandone eventualmente gli interventi in azioni complementari al servizio domiciliare;
- indica al Servizio socio assistenziale le opportune modalità per la realizzazione di forme di aggiornamento del personale impegnato nel servizio.

L'assistente domiciliare è un operatore dell'area socio-assistenziale che, in base a una specifica formazione, è preposto a livello domiciliare allo svolgimento di una serie di attività integrate che si qualificano come:

- aiuto diretto alla persona:

- cura e governo della casa:
- segretariato:
- igiene e cura personale e interventi infermieristici semplici:
- collaborazione con l'ambiente esterno per la vita di relazione della persona:
- supporto con valenza educativa, in sostituzione temporanea di componenti del nucleo familiare, in presenza di minori (allontanamento, ospedalizzazione, decreto di affido, carcerazione, ecc.):
- al fine di favorire l'autonomia dell'utente e/o del nucleo nel proprio ambiente di vita, nel rispetto della sua autodeterminazione e al fine di ridurre i rischi di isolamento e di emarginazione.

L'Amministrazione Comunale, di norma, assicura il rapporto di un'assistente domiciliare ogni 8/10 utenti o di un operatore ogni 1.500/2.000 abitanti.

L'educatore professionale, ove previsto, assicura l'assistenza domiciliare, nelle forme più qualificate afferenti la sfera educativa ed interrelazionale, ai soggetti disabili, ai minori e alle famiglie a rischio, e può essere impiegato anche in attività di animazione.

Il personale amministrativo provvede all'esame dei documenti per l'accertamento del reddito curando l'iter burocratico connesso alla determinazione della tariffa oraria, sua applicazione, fatturazione e ogni altro compito contabile ed amministrativo collegato all'organizzazione del servizio.

7) Prestazioni

Le prestazioni del servizio domiciliare vengono descritte nello specifico mansionario che si allega al presente regolamento come parte integrante dello stesso. Possono essere previste forme di prestazioni complementari a quelle del servizio domiciliare, anche in collaborazione con altri servizi e/o strutture, quali:

- servizio di lavanderia;
- pasti caldi;
- telesoccorso;
- pedicure;
- pronto intervento (a supporto e integrazione con altri Enti a tutela di utenti a grave rischio sociale privi di sostegno familiare);
- accompagnamento, ecc..

8) Carattere delle prestazioni

Le prestazioni del servizio domiciliare devono essere caratterizzate dalla temporaneità complementarietà e specificità.

L'intervento, inteso come tipologia delle prestazioni, durata delle stesse e frequenza, dovrà soddisfare le necessità del richiedente per il tempo indispensabile a superare le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno.

L'intervento è previsto anche nel caso di pr senza di familiari, parenti e/o collaborazioni private al fine di concorrere al raggiungimento di un grado soddisfacente di autonomia della persona.

L'esercizio delle attività assistenziali deve tendere alla massima attivazione delle capacità potenziali residue della persona assistita o del nucleo, evitando che le prestazioni si sostituiscano ad attività che gli interessati, sia pur con un certo sforzo, siano in grado di svolgere direttamente o con l'aiuto dei familiari. Le prestazioni del servizio, con il concorso di eventuali interventi di altri servizi, tendono ad evitare ricoveri non strettamente necessari in ospedale e/o in strutture residenziali di altro tipo, o sono integrative in caso di permanenze temporanee dell'utenza in strutture protette.

9) Assistenza domiciliare integrata

Si rivolge a soggetti di qualsiasi età aventi necessità di assistenza domiciliare di tipo sanitario e socio-assistenziale.

Si caratterizza, pertanto, con l'esigenza di un complesso di prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative e socio-assistenziali rese a domicilio in forma integrata secondo piani individuali programmati con la partecipazione di tutte le figure professionali Interessate al caso.

La componente socio-assistenziale contribuisce con:

- l'assistente domiciliare (aiuto domestico, igiene della persona, ecc.);
- l'assistente sociale per le funzioni di collegamento e coordinamento con gli altri servizi;
- eventuali servizi di supporto (pasti a domicilio, lavanderia, telesoccorso, ecc.).

La parte sanitaria viene svolta dall'Azienda Servizi Sanitari con personale proprio o in convenzione.

10) Costo del servizio e criteri di determinazione della quota di partecipazione a carico dell'utenza

Il servizio può essere erogato gratuitamente o prevedere una quota di compartecipazione alle spese da parte dell'utente secondo classi di reddito.

Contestualmente all'ammissione del servizio - o anche successivamente qualora circostanze o fatti nuovi - il Servizio socio assistenziale determina la quota di spesa da porre a carico dell'utente in rapporto alle condizioni economiche dello stesso.

I limiti e le modalità della partecipazione alle spese, mediante il pagamento di quote differenziate in rapporto alle condizioni economiche, sono stabilite dalla Giunta comunale ogni anno con apposito atto deliberativo.

Con scadenza annuale il Servizio socio assistenziale verifica le condizioni reddituali degli utenti acquisendo a tal fine tutta la documentazione necessaria per la determinazione della partecipazione alla spesa.

Il concorso nella spesa può essere richiesto, oltre che all'utente, anche ai familiari obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 C.C..

L'ufficio amministrativo provvederà all'invio della fatturazione relativa alla compartecipazione della spesa ogni due mesi. Le tariffe orarie debbono essere rapportate al reddito complessivo imponibile IRPEF del nucleo familiare dell'utente definito dalla somma di tutti gli introiti accertabili, documentati o dichiarati, derivanti da pensioni, redditi vitalizi di qualsiasi natura effettivamente percepiti, redditi da lavoro dipendente od autonomo, redditi da fabbricato, comunque esclusi gli importi della indennità di accompagnamento, e dell'assegno risarcitorio di guerra in godimento di ogni componente il nucleo familiare, detraendo poi dal totale così determinato:

1. il canone di locazione (o mutuo prima casa) entro il limite massimo di Lire 300.000. mensili;
2. una quota forfettaria di L. 100.000, mensili per spese di riscaldamento limitatamente al periodo dal 15 novembre al 15 aprile.

Sono esenti dal pagamento della quota di contribuzione oraria i nuclei familiari il cui reddito complessivo, determinato con i criteri di cui al precedente comma, sia pari o inferiore alla pensione minima I.N.P.S.

Non possono accedere al Servizio di Assistenza Domiciliare i nuclei familiari il cui reddito complessivo imponibile IRPEF superi l'importo di Lire 40.000.000. (quarantamiliardi).

In caso di dubbio o mancata presentazione di documentazione relativa ai redditi, l'Amministrazione Comunale potrà avvalersi della collaborazione dei competenti uffici tributari, potrà disporre qualsiasi altro accertamento consentito dalla legge al fine di verificare l'effettivo tenore di vita.

11) requisiti per l'ammissione al servizio

I requisiti per l'ammissione al servizio sono:

- assenza o carenza familiare determinante stati di solitudine e isolamento;
- stato di malattia o invalidità che comporta la perdita parziale dell'autosufficienza dell'utente temporaneamente o permanentemente;
- stati particolari di bisogno o di necessità;
- presenza di difficoltà socio-educative in nuclei con minori o soggetti deboli.

12) Procedure per l'accesso al servizio

Il Servizio socio assistenziale predisporre ed aggiorna l'elenco nominativo delle istanze tese ad ottenere il Servizio Domiciliare sulla base dell'ordine cronologico di presentazione.

La graduatoria viene aggiornata trimestralmente e approvata con deliberazione della Giunta Comunale. L'erogazione delle prestazioni deve avvenire nel rispetto della graduatoria formata come sopra indicato. Eventuali deroghe alla graduatoria possono essere possibili solo sulla base di motivato parere circa

l'urgenza e la gravità del caso, espresso con relazione del Servizio Sociale sottoscritta dall'assistente sociale.

13) Modalità di erogazione

La domanda di ammissione al servizio deve essere compilata su apposito modulo e corredata da idonea certificazione medica e/o relazioni attestanti le situazioni di disagio psico-sanitario da Enti autorizzati e dalla documentazione atta a comprovare il reddito posseduto dal nucleo familiare.

La procedura per l'ammissione si articola come di seguito specificato:

- visita domiciliare dell'assistente sociale per una verifica dei bisogni e delle modalità di intervento;
- compilazione della scheda da cui si rilevi la situazione globale dell'interessato sotto il profilo sanitario, ambientale, sociale, psicologico ed assistenziale;
- invio della documentazione concernente il reddito al Servizio socio assistenziale per gli adempimenti di competenza;
- comunicazione all'utente di accettazione della richiesta e della quota oraria di contribuzione spettante;
- l'avvio del servizio secondo un piano di lavoro concordato con l'utente e l'assistente domiciliare e sottoscritto dall'utente.

La concessione del servizio sarà subordinata alla gravità della situazione evidenziata, tenuto conto anche dell'ordine cronologico delle richieste e delle condizioni economiche dell'utente, assicurando una scala di priorità per le fasce più deboli che non potrebbero accedere a servizi alternativi privati.

L'erogazione del servizio deve essere comunque concordata con l'utente, cui verranno illustrate le finalità ed i limiti del servizio stesso, mediante la consegna del mansionario e di uno stralcio di regolamento attinente ai doveri ed ai diritti dell'utenza.

14) Rapporto tra il personale e i destinatari del servizio

I rapporti tra il Personale ed i destinatari del servizio devono essere improntati al reciproco rispetto, esprimersi nelle forme di un comportamento corretto e dignitoso e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.

15) Diritti e doveri dell'utenza

Per un migliore svolgimento del servizio l'utente deve attenersi a quanto segue:

- confermare le prestazioni che gli vengono erogate firmando su apposito modulo;
- avvertire l'assistente sociale e, in caso di sua assenza, l'assistente domiciliare nei casi di temporanea assenza dal proprio domicilio;
- non chiedere al personale prestazioni fuori orario (anche a pagamento) né prestazioni non previste dal mansionario;
- non interpellare privatamente il personale al proprio domicilio.

L'utente non deve al servizio e al personale ad esso preposto se non il pagamento della quota di compartecipazione alla spesa, se prevista.

Eventuali reclami inerenti al servizio ed al personale addetto devono essere presentati per iscritto ed indirizzati al Sindaco.

Nel caso in cui i rapporti tra utente e assistente domiciliare siano particolarmente difficili potrà essere richiesta la sostituzione dell'operatore.

La richiesta motivata, accompagnata dal parere dell'Assistente Sociale, sarà sottoposta all'esame del Capo servizio socio assistenziale.

16) Diritti e doveri dell'assistente domiciliare

L'assistente domiciliare deve attenersi a quanto segue:

- tenere con cura i fogli presenza, compilarli e farli firmare di volta in volta dall'utente;
- avvertire l'assistente sociale dell'assenza dell'utente per adeguare prontamente il calendario giornaliero di lavoro;

- non trasportare l'utente con il proprio mezzo né in forma gratuita né a pagamento salvo che i rischi per le persone trasportate siano coperti da apposita polizza assicurativa e l'operatore sia debitamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale;
- non apportare modifiche né all'orario di lavoro né al calendario assegnato. Variazioni di calendario saranno possibili in situazioni di emergenza che verranno comunicate tempestivamente all'assistente sociale;
- non fornire agli utenti recapiti privati;
- mantenere il segreto d'ufficio nonché quello professionale (si intende il non divulgare informazioni riservate acquisite nell'esercizio della propria professione);
- partecipare alle riunioni periodiche di servizio per la programmazione e la verifica del lavoro svolto.

Il personale in servizio rappresenta l'Amministrazione nello svolgimento delle mansioni e, come tale, è vincolato al rispetto delle norme dettate in materia dall'Amministrazione, anche per quanto riguarda i reati contro la Pubblica Amministrazione.

17) Cessazione o riduzione del servizio

Il servizio domiciliare può cessare o essere ridotto in caso di:

- richiesta scritta dell'utente;
- decesso o ricovero definitivo presso Istituti, qualora i familiari restanti non necessitino ulteriormente del servizio stesso;
- qualora vengano meno i requisiti di ammissione allo stesso (modifica del nucleo familiare, ecc.):
- qualora venga meno il rispetto nei confronti del personale di servizio (molestie, aggressioni anche verbali, minacce, ecc.) in forma ripetuta;
- qualora l'utente si assenti più volte nell'orario del servizio senza aver preventivamente avvertito l'assistente sociale o l'assistente domiciliare;
- qualora l'utente non corrisponda il pagamento della quota oraria a suo carico, dopo un primo sollecito scritto;
- in caso di assenza prolungata dell'utente (un mese o più) esclusi i ricoveri ospedalieri.

18) Supplenze e sostituzioni

La possibilità di sostituzioni o supplenze dell'assistente domiciliare è contemplata solo nei casi di assenza prolungata del personale e, comunque, limitatamente a situazioni particolarmente gravi.

Tali sostituzioni possono venire effettuate anche ad orario ridotto rispetto a quello assegnato all'utente, tenuto conto del personale presente in territorio.

19) Personale dipendente da cooperative

Le disposizioni di cui al presente articolo ed il mansionario allo stesso allegato devono essere rispettati dal personale dipendente da Cooperative convenzionate con l'Amministrazione Comunale.

20) Durata delle prestazioni

Le prestazioni del Servizio domiciliare vengono erogate per una durata determinata in relazione alle esigenze ed alle necessità dell'utente.

21) Requisiti professionali e formazione permanente

Si richiede al personale assunto una preparazione e una formazione specifica relativa al lavoro da svolgere.

L'Amministrazione Comunale ai sensi della normativa in vigore e in considerazione della complessità del ruolo che viene chiamato a svolgere, è tenuta a disporre di personale adeguatamente preparato.

A tal fine è tenuta a riquilibrare il personale in servizio con corsi di formazione. Organizzati dalla Regione o direttamente. Anche il personale convenzionato è tenuto al rispetto di quanto sopra indicato.

22) Mansionario

I compiti di seguito individuati devono essere finalizzati al recupero, al mantenimento e allo sviluppo del livello di autonomia dell'utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua autodeterminazione.

a) Prestazioni relative al bisogni dell'anziano e/o della persona disabile

1. Aiuto per il governo della casa:

- riordino del letto e della stanza:
- pulizia dei servizi e dei vani dell'alloggio ad uso dell'utente e dallo stesso utilizzati, curando l'aerazione e l'illuminazione dell'ambiente:
- cambio della biancheria:
- lavaggio e stiratura della biancheria e del vestiario dell'utente ed eventuale utilizzo del servizio di lavanderia:
- piccoli lavori di rammendo e cucito:
- spesa e rifornimenti: - preparazione dei pasti ed eventuale pulizia delle stoviglie:
- attivazione di risorse per i problemi riguardanti la manutenzione dell'alloggio

2. Aiuti atti a favorire e/o mantenere l'autosufficienza nell'attività giornaliera:

- alzare l'utente dal letto:
- curare l'igiene della persona (aiuto per il bagno e pulizie personali)
- vestizione:
- nutrizione e/o aiuto nell'assunzione dei pasti:
- aiuto per una corretta deambulazione;
- aiuto nei movimenti di arti invalidi e nell'utilizzo di ausili sanitari:
- accorgimenti per una giusta posizione degli arti invalidi in condizioni di riposo:
- aiuto nell'uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare, ecc.:
- mobilitazione delle persone costrette a letto e simili.

3. Prestazioni igienico sanitarie di semplice attuazione:

- assistenza per la corretta esecuzione delle prescrizioni farmacologiche prescritte dal medico;
- frizioni e massaggi per la prevenzione delle piaghe da decubito:
- prelievo della temperatura:
- effettuazione di piccole medicazioni su prescrizione medica:
- segnalazione al medico curante di qualsiasi anomalia nelle condizioni dell'utenza .

4. Prestazioni di segretariato sociale:

- informazioni su diritti, pratiche e servizi svolgimento di piccole commissioni ;
- collegamento e collaborazione con associazioni di volontariato per la creazione di supporti all'anziano (pasti caldi, telesoccorso, ecc.) ;
- accompagnamento dell'utente per visite mediche o altre necessità quando questi non sia in grado di recarvisi da solo e non vi siano altre risorse (familiari e di volontariato).

5. Interventi volti a favorire la vita di relazione (insieme ad altri operatori):

- coinvolgimento di parenti e vicini:
- partecipazione agli interventi di socializzazione e/o di recupero a favore della persona:
- rapporti con strutture sociali, sanitarie, ricreative del territorio.

6. Contributo alla Programmazione dell'attività di assistenza domiciliare e tutelare e al piano d'intervento nei confronti del singolo utente (con altri operatori)

- messa a punto di piani di intervento sui singoli utenti:
- partecipazione ad iniziative per una conoscenza dei bisogni e delle risorse degli utenti, ai fini della programmazione e verifica delle attività e del piano del servizio:
- segnalazione di problemi evidenziati nel corso della propria attività che comportano interventi e programmi esterni.

23) Prestazioni relative ai bisogni dell'adulto e/o della famiglia a rischio

L'intervento dell'assistente domiciliare viene inserito in un programma individualizzato e finalizzato al sostegno, alla prevenzione, alla modifica di comportamenti e stili di vita degli utenti interessati, in stretta collaborazione con tutti i servizi coinvolti nella gestione del caso su programmi specifici.

Tale intervento si può, concretizzare in:

- aiuto e coinvolgimento dell'utente nel governo della casa:
- sollecitazione e controllo dell'igiene e pulizia personale dei singoli membri:
- educazione alimentare, aiuto nel confezionamento dei pasti, ecc.:
- educazione sanitaria:
- educazione nella gestione del denaro:
- sostituzione temporanea di alcuni compiti delle figure parentali qualora queste siano assenti per gravi motivi o impossibilitate a gestire i loro ruoli (malattie, ospedalizzazioni, dipendenze, carcerazioni, ecc.):
- segretariato sociale e aiuto per il disbrigo di pratiche

Art. 15

Assistenza connessa a provvedimenti dell'autorità giudiziaria

Il servizio sociale in argomento ha lo scopo fondamentale di prestare assistenza economica e non, in favore di famiglie bisognose dei detenuti e alle vittime del delitto.

Il servizio assistenziale è prestato anche nei confronti degli ex detenuti, al fine di facilitare il loro reinserimento nell'ambito familiare e nella società.

L'espletamento delle formalità per la individuazione dello stato di bisogno, per i soggetti sopra indicati, è compito del servizio sociale dell'Ente che, nella circostanza, si avvarrà anche degli organi specifici del Ministero di Grazia e Giustizia presenti nell'ambito territoriali.

Il Comune è tenuto a prestare assistenza sociale a favore dei minori verso i quali siano stati adottati provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria minorile.

Tali interventi possono tradursi in:

- adozione dei provvedimenti urgenti, ivi compreso quello di competenza del Sindaco;
- contestuale segnalazione di casi alla magistratura minorile e predisposizione di indagini ed accertamenti ulteriori da essa richiesti;
- assunzione dell'esercizio della tutela provvisoria in attesa della dichiarazione, ivi compresa la rappresentanza legale del minore;
- vigilanza sull'andamento dell'affidato e mantenimento dei rapporti con l'autorità giudiziaria competente;
- vigilanza sugli adempimenti relativi all'obbligo di segnalare casi di minori affidati ad estranei di cui al VI comma dell'art. 19 della legge 4 maggio 1983, n.184;
- predisposizione ed attuazione di tutti gli interventi inerenti all'affidamento del minore al servizio sociale (art.25 della legge n.888 del 25/7/1956) dando esecuzione alla prescrizione della Autorità giudiziaria.

Art. 16

Interventi di sostegno del nucleo familiare e del singolo

Gli interventi assistenziali di sostegno mirano a rimuovere situazioni di disagio economico familiare e sociale, nell'ambito familiare e individuale.

Gli interventi attuabili sono di varia indole e consistono in:

- reperimento precoce dei casi di abbandono morale e materiale, o di condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, o maltrattamento dei minori, di disadattamento e di ogni altra situazione che leda i diritti e gli interessi dei soggetti in età minorile;
- attuazione delle misure e attività volte alla dichiarazione dello stato di adottabilità, dell'affidamento preadottivo e della adozione ai sensi del titolo 2° della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- promozione dell'affidamento di cui all'art.4 della legge 4 maggio 1983 n.184, attraverso il reperimento delle famiglie o persone disponibili all'affidamento e loro selezione;

- individuazione di tutti gli elementi inerenti alle famiglie o persone disponibili all'affidamento in relazione all'età, alle condizioni psicofisiche ed alle problematiche specifiche dei soggetti da affidare.

Art. 17

Interventi socio - assistenziali a favore dei minori

Il Comune attua ogni forma di servizio e di prevenzione atti a favorire l'armonico ed equilibrato sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

In particolare garantisce sul territorio il funzionamento degli asili nido, delle scuole materne e dei servizi integrativi delle scuole dell'obbligo.

Le attività a favore dei minori che manifestano particolari bisogni di assistenza, di protezione e di recupero comprendono anche le attività per le prevenzioni della tossicodipendenza tra la popolazione giovanile.

L'attività di prevenzione e di recupero della tossicodipendenza si attua anche in riferimento alla specifica legislazione statale e regionale in materia che deve consentire anche la possibilità di attingere a mezzi finanziari adeguati.

Art.18

Interventi psicosociali a richiesta dell'autorità giudiziaria

Gli interventi psicosociali richiesti dalla autorità giudiziaria riguardano indagini e accertamenti di ordine psicologico e sociale e relative valutazioni dei primi provvedimenti inerenti:

- l'autorizzazione al matrimonio dei minorenni;
- l'affidamento dei figli in caso di separazione dei coniugi, di divorzio, di dichiarazione di nullità del matrimonio;
- le decisioni relative all'esercizio della potestà patrimoniale;
- le pronunce di decadenza della potestà di genitori pregiudizievoli ai figli;
- ogni altra decisione nel settore della potestà genitoriale e del diritto di famiglia.

Art. 19

Assistenza sociale a favore di soggetti appartenenti a specifiche categorie di invalidi indicati da leggi speciali

L'assistenza sociale in argomento è rivolta a favore di quei cittadini che a seguito del riconoscimento di appartenenza ad una determinata categoria socialmente protetta in base a precise norme di legge, hanno diritto a determinate prestazioni di natura economica e di altro genere.

L'intervento assistenziale consiste nella predisposizione degli atti istruttori e delle certificazioni varie necessarie all'ottenimento dei vari benefici previsti da leggi in vigore.

Le prestazioni economiche possono essere erogate dal Comune per alcune categorie con diritto al rimborso da parte della Regione o dello Stato.

Le categorie protette rientranti nelle discipline del presente articolo sono le seguenti:

- invalidi civili;
- ciechi e sordomuti;
- orfani lavoratori italiani;
- invalidi del lavoro;
- mutilati e invalidi civili.

Art. 20

Modalità di erogazione di sussidi in favore di amministrati aventi diritto

-Ex detenuti

Il richiedente può considerarsi ex detenuto fino al compimento del sesto mese a partire dal giorno della scarcerazione.

L'intervento del Comune si intende esclusivamente per il recupero sociale del soggetto e si attua una sola volta nell'arco di sei mesi e di una sola volta per lo stesso soggetto.

Si individuano due tipi di intervento:

1. L'Ente si attiva a trovare un posto di lavoro incentivando il potenziale datore di lavoro con il pagamento di parte degli oneri sociali fino a sei mesi o corrispondendo fino al 30% della busta paga fino a sei mesi.
2. Contribuendo l'avviamento di attività autonome con contributi economici finalizzati all'acquisto di mezzi e materiali idonei.

-Vittime del delitto e famiglie dei detenuti

Nel caso in cui i redditi delle suddette famiglie siano inferiori ai minimi vitali, l'Ente interviene in favore dei minori, fino ad un massimo di tre minori, con un sussidio mensile per ciascun minore. L'Ente deve inoltre assicurare, attraverso il controllo dell'Assistente Sociale il diritto allo studio degli stessi. Il sussidio avrà carattere continuativo fino al momento dell'avvio al lavoro del genitore.

-Ragazze madri

Si interviene nei confronti del minore in forma continuativa con contributi mensili per ciascun minore fino all'avvio al lavoro della stessa. L'intervento alla madre è limitato solo nel caso di accertata non convivenza della stessa.

-Tossicodipendenti

L'Ente interviene nel sostegno alle famiglie indigenti con un contributo sulla retta mensile ai centri di recupero (comunità terapeutiche), o con interventi mirati al recupero e al reinserimento sociale del tossicodipendente.

Art. 21

Volontariato

Il Comune promuove e favorisce forme attive di solidarietà sociale e di volontaria partecipazione dei cittadini, quali espressione spontanea e consapevole della collettività locale alla realizzazione degli interventi dell'assistenza sociale.

Per attività di volontariato si intendono gli interventi assistenziali resi da organizzazioni o da singoli cittadini in possesso di adeguati requisiti, fondati su prestazioni spontanee e gratuite.

Art. 22

Registro del volontariato

Presso il Comune è istituito il registro del volontariato, l'iscrizione in tale registro è disposta, a richiesta del Comune previa verifica che le attività del richiedente stesso siano in armonia con la normativa del presente regolamento sui servizi sociali.

Il Comune dispone la cancellazione dal registro, quando vengono a mancare gli elementi che hanno dato luogo all'iscrizione, previa contestazione dei motivi che determinano il provvedimento.



COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA

PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

Regolamento del servizio civico

Art. 1

Servizi richiesti

Gli anziani esercitano il Servizio Civico nei confronti della popolazione minorile, particolarmente nei pressi delle scuole elementari e medie inferiori e nei giardini pubblici. Essi curano:

- a. che l'attraversamento delle strade da parte degli scolari che si recano o escono dalla scuola avvenga con regolarità e sicurezza:
- b. che venga rispettato il decoro dei giardini pubblici e delle attrezzature ludiche e che, nel contempo, si vigili sulla sicurezza dei bambini.

Per l'espletamento di tale servizio - che deve essere svolto nell'ambito del tempo massimo di quattro ore al giorno - i pensionati sono forniti di un bracciale di stoffa con la dicitura Servizio Civico.

Gli stessi hanno facoltà di scegliere la scuola o il giardino ove intendono svolgere la loro opera, compatibilmente con le necessità del servizio.

Art. 2

Presentazione delle domande

La domanda, in carta semplice, corredata della documentazione reddituale e del certificato medico attestante l'autosufficienza psicofisica, deve essere presentata, unitamente alla fotocopia del codice fiscale, agli uffici del Servizio Socio Assistenziale.

Art. 3

Requisiti richiesti ai prestatori d'opera

Considerato il tipo di servizio pubblico richiesto, i prestatori d'opera devono rispondere a precisi requisiti anagrafici e psicofisici. I requisiti anagrafici riguardano l'obbligo della residenza nel Comune di

San Ferdinando di Puglia e l'età non deve essere inferiore ai 55 anni per le donne ed ai 60 per gli uomini, né superiore ai 75 anni per entrambi. L'idoneità psicofisica viene accertata mediante regolare certificato rilasciato dal medico curante.

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 49/81, possono essere ammesse le domande di quei cittadini che, pur non avendo raggiunto i suddetti limiti d'età siano stati riconosciuti invalidi e percepiscano pertanto la relativa pensione. Inoltre, in ossequio al principio della integrazione tra i servizi sociosanitari del territorio, possono essere ammessi al Servizio Civico utenti dei dipartimenti territoriali di igiene mentale e di riabilitazione, su richiesta dei responsabili dei rispettivi servizi. Tali inserimenti, per la loro peculiarità e specificità devono essere preventivamente concordati tra la struttura proponente e il servizio sociale comunale al fine di individuare la destinazione più confacente alle qualità psicofisiche del soggetto. Per ciascuno di questi inserimenti deve essere redatta idonea e dettagliata relazione a cura del responsabile del servizio proponente, dalla quale si possa dedurre il valore terapeutico della prestazione nonché l'assenza di nocimento per le persone e le cose.

In ogni caso i soggetti pensionati invalidi o con handicap, devono avere un'età non inferiore ai 45 anni, e la loro presenza non deve eccedere il trenta per cento del totale dei prestatori d'opera.

Art. 4

Selezione e formazione della graduatoria

Al termine prefissato per l'accettazione delle domande, viene formulata una graduatoria dando la precedenza a coloro che hanno riportato un punteggio maggiore secondo le fasce di reddito - riferito anche al coniuge - che saranno di volta in volta aggiornate e definite nell'atto deliberativo.

La graduatoria decade qualora il servizio non sia avviato entro dodici mesi dalla stesura della stessa.

Il canone di locazione, o mutuo prima casa, se corrisposto e regolarmente documentato, viene detratto dal reddito complessivo.

I pensionati che vivono in una condizione di particolare solitudine e emarginazione, sono assegnati punti due: tale condizione deve essere accertata e documentata con una relazione socio ambientale del competente servizio sociale o di altro servizio territoriale.

Un punto è invece attribuito a coloro che svolgono il servizio per la prima volta.

Per consentire ai prestatori d'opera un'adeguata rotazione, l'intero ciclo del servizio programmato viene suddiviso in più periodi di uguale durata, al termine dei quali si effettua la rotazione nel rispetto della graduatoria.

Art. 5

Rinuncia e revoca

I prestatori d'opera possono in qualsiasi momento recedere dal contratto, dandone comunicazione scritta.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di revocare l'incarico conferito qualora non fosse soddisfatta del servizio prestato dai convenzionati.

Qualora uno o più convenzionati si assentino dal servizio per un periodo superiore a 15 giorni, l'Amministrazione Comunale può procedere alla loro surrogazione nel rispetto della graduatoria.

Art. 6

Assicurazione

I cittadini che prestano il Servizio Civico sono assicurati a cura dell'Amministrazione Comunale, sia per gli infortuni che dovessero subire durante il servizio, sia per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 7

I.V.A. e imposte dirette

Trattandosi di una prestazione di servizio a terzi, effettuata senza una autonomia economico organizzativa del prestatore d'opera, le prestazioni in argomento configurano attività di lavoro autonome, svolte nell'ambito dei rapporti di collaborazione di cui all'art. 49 del DPR n 597/73. Ne deriva:

- a. l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 5 del DPR n 633/72 e successive modificazioni;
- b. l'assoggettamento degli emolumenti a ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'art. 25 del DPR n. 600/73 e successive modificazioni.

Art .8 Gestione del servizio

La gestione del servizio, coordinata dal Comando di Polizia Municipale, e dall'ufficio a di competenza del Servizio socio assistenziale.

Art. 9 Affidamento dei servizi

Il pensionato, prima di iniziare il servizio, deve sottoscrivere, per accettazione, l'apposita convenzione nella quale sono fissati, tra l'altro, i termini del contratto che non comporta alcun rapporto d'impiego con il Comune di San Ferdinando di Puglia.

Art. 10 Compenso economico

Al pensionato viene corrisposto un compenso forfetario mensile pari all'entità stabilita annualmente con la delibera di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 11 Ampliamento del servizio

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di estendere il Servizio Civico ad altre strutture ed ambiti territoriali, con proprio provvedimento all'atto del conferimento dei singoli incarichi.